Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 22 comma 1 della legge regionale 28/2002

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 22 comma 1 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), disciplina i criteri minimi e le conseguenti modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica e dell'Associazione dei Consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia, di seguito Consorzi.

Art. 2

(Istituzione dell'Albo informatico dei Consorzi)

- **1.** Ogni Consorzio istituisce nell'ambito del proprio sito *internet*, l'Albo informatico, di seguito Albo, dedicato alla pubblicazione:
- a) di tutte le delibere degli organi consortili;
- **b)** di altre tipologie di atti consortili per cui disposizioni normative o statutarie richiedono espressamente la pubblicazione sull'Albo;
- c) ogni altro atto che il Consorzio intende pubblicare con finalità di conoscenza del medesimo verso l'esterno.

Art. 3

(Finalità della pubblicazione)

- **1.** La pubblicazione all'Albo assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 22, comma 1 della legge regionale 28/2002 e in tal senso:
- **a)** costituisce strumento di conoscenza delle delibere e degli atti consortili verso l'esterno:
- **b)** costituisce condizione integrativa dell'efficacia delle delibere non soggette ad approvazione da parte della Giunta regionale e di quelle non immediatamente esecutive.
- 2. La pubblicazione all'Albo non assolve agli obblighi di pubblicazione previsti da specifiche disposizioni normative e, pertanto, non esime i Consorzi dall'osservare gli adempimenti richiesti dalla seguente normativa che viene elencata a titolo meramente esemplificativo:
- a) legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);

- **b**) decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- c) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
- d) decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

Art. 4

(Struttura e contenuti dell'Albo)

- **1.** L'Albo, a cui si accede attraverso la *home page* del sito *internet* dei Consorzi, è suddiviso in due sezioni:
- a) quella dedicata alle delibere in fase di pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 22, comma 1 della legge regionale 28/2002 e agli altri atti soggetti a pubblicazione, di seguito Sezione Bacheca;
- **b**) quella dedicata all'archivio delle delibere e degli atti pubblicati, di seguito Sezione Archivio.
- 2. La Sezione Bacheca e la Sezione Archivio elencano in ordine cronologico, dal più recente al più remoto secondo la data di adozione, le delibere suddivise in base all'organo consortile che le ha adottate e gli altri atti, con l'evidenza:
- a) della data di approvazione;
- **b**) del numero progressivo;
- c) del titolo integralmente riportato;
- **d**) delle date di affissione e di defissione;
- e) della data in cui la delibera o l'atto diventeranno o sono divenuti esecutivi:
- **f**) dell'approvazione da parte della Giunta regionale, se prevista;
- **g**) dell'eventuale intervenuta revoca o annullamento;
- **h)** di eventuali note esplicative anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 5, commi 2, 3 e 4.
- **3.** Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi 2, 3 e 4, la Sezione Bacheca riporta altresì il testo integrale del provvedimento e gli eventuali allegati.
- **4**. Per data di affissione e di defissione si intende rispettivamente la data di inserimento e di rimozione di una delibera o di un atto dalla Sezione Bacheca.
- 5. La data di esecutività delle delibere non immediatamente esecutive e soggette ad approvazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 23 della legge 28/2002 coincide con la data di approvazione giuntale che viene riportata, appena disponibile, nella Sezione Archivio.

Art. 5

(Modalità della pubblicazione)

- 1. Nella Sezione Bacheca le delibere e gli atti sono pubblicati in formato non modificabile nel loro integrale contenuto comprensivo di tutti gli allegati.
- 2. Al fine di assicurare la tutela del diritto di riservatezza di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nella Sezione Bacheca le delibere o gli atti in cui sono contenuti dati personali o dati che consentano, direttamente o indirettamente, l'identificazione di persone fisiche determinate sono pubblicati con l'evidenza delle sole informazioni di cui all'articolo 4, comma 2.
- **3.** Qualora, i dati di cui al comma 2 sono contenuti solo in uno o più allegati alla delibera o all'atto, la delibera o l'atto sono pubblicati nel loro integrale contenuto e viene segnalato nel campo note di cui all'articolo 4, comma 2, lettera h) il titolo degli allegati che non è stato possibile pubblicare.
- 4. Qualora la tipologia, la consistenza o il numero degli allegati non consentano l'agevole integrale affissione all'Albo, la delibera o l'atto sono pubblicati nel loro integrale contenuto e viene segnalato nel campo note di cui all'articolo 4, comma 2, lettera h) il titolo degli allegati che non è stato possibile pubblicare e l'ufficio consortile presso cui gli stessi sono consultabili.
- 5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano con riferimento alle delibere e agli atti la cui pubblicazione integrale è prevista in forza di disposizioni normative, quali a titolo meramente esemplificativo, le disposizioni elencate all'articolo 3 comma 2.

Art. 6

(Durata della pubblicazione)

- 1. Nella Sezione Bacheca, l'affissione avviene entro sette giorni dalla data di adozione e, salvo quanto previsto dall'articolo 10, commi 4 e 5, dall'articolo 13, comma 4 e dall'articolo 14, comma 11 della legge regionale 28/2002 o da altre disposizioni normative o statutarie con riferimento ad atti specifici, la pubblicazione dura per sette giorni.
- 2. La pubblicazione avviene per giorni interi e continuativi, comprese le festività.
- 3. Il computo del numero dei giorni di pubblicazione ha inizio dal giorno successivo all'affissione.
- 4. Non appena terminata la pubblicazione ai sensi del comma 1, ciascuna delibera e ciascun atto vengono riportati nella Sezione Archivio con l'evidenza delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 2.

Art. 7

(Organizzazione degli uffici consortili)

- 1. Nell'ambito di ciascun Consorzio viene individuato il personale addetto:
- a) alle pubblicazioni delle delibere e degli atti consortili all'Albo;
- **b**) alla conservazione degli originali cartacei delle delibere complet dell'attestazione di pubblicazione ed esecutività.

Art. 8

(Regime transitorio)

1. I Consorzi di bonifica possono continuare a pubblicare le delibere e gli atti adottati fino al 31 dicembre 2016 mediante affissione all'Albo del Consorzio predisposto in forma cartacea secondo le modalità di cui all'articolo 56, comma 4 della legge regionale 26 giugno 2014, n. 11 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici).

Art. 9

(Riferimenti terminologici)

1. Qualora nella legge regionale 28/2002, negli Statuti e nei provvedimenti consortili ricorrano le espressioni <<albo consortile>>, <<albo del Consorzio>> o altre espressioni equivalenti, dal termine di cui all'articolo 8 le stesse si intendono riferite all'Albo informatico di cui al presente regolamento.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO F.to Massimo Canali IL VICE PRESIDENTE F.to Enzo Lorenzon